

Dal ministero della giustizia il bando dedicato all'Ufficio per il processo

# Nuove risorse per l'Upp

## Quasi 4 mila assunzioni a tempo determinato

DI MICHELE DAMIANI

Un arrivo quasi 4 mila nuovi addetti all'Ufficio per il processo (Upp). Sul sito del ministero della giustizia, infatti, è stato pubblicato il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, che andranno ad ingrossare le fila della struttura rinforzata con i fondi del Pnrr (l'Ufficio per il processo, appunto). Un contingente che si sommerà agli attuali 5.700 addetti all'Upp, anch'essi assunti a tempo determinato. La scadenza? Giugno 2026, con possibilità di proroga. Subordinata ai vincoli assunzionali vigenti e alla disponibilità di posti in organico.

**Nuove assunzioni.** Il bando è direttamente consultabile sul sito del ministero guidato da Carlo Nordio. Per le domande di ammissione, da presentare esclusivamente in via telematica, si avrà tempo fino alle 23:59 del 26 aprile. Sarà necessario com-

pilare l'apposito format presente sul portale InPa. Sul sito del dicastero è anche possibile visionare la distribuzione sul territorio degli addetti che supereranno il concorso: 95 di essi saranno destinati alla Corte di cassazione, mentre i restanti saranno suddivisi tra i vari distretti di corte d'appello del paese (da Ancona a Venezia, seguendo l'ordine alfabetico dell'elenco ministeriale). Le assunzioni più numerose saranno a Roma, con 494 posti a bando, seguita da Napoli, che ne mette a disposizione 460. Sono 347 i posti a Milano, 260 quelli a Torino e 203 quelli a Venezia.

**Fino al 2026 e (forse) oltre.** I quasi 4 mila, come detto, andranno ad aggiungersi ai 5.700 addetti all'ufficio per il processo attualmente in servizio. E tutti e 10 mila avranno contratti a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno 2026. Una scadenza che è stata recentemente ritoccata dal nuovo decreto Pnrr (dl 19/2024), che ha mo-

dificato quanto previsto dal dl Pnrr 1 (dl 80/2021), il provvedimento che ha portato al primo bando per l'assunzione di addetti all'Upp. In origine, erano previste 8.171 assunzioni a tempo determinato per due anni, poi un successivo bando (che non si farà) per ulteriori 8.171 figure che avrebbero sostituito le precedenti (da 8.171 addetti si è passati a 5.700 a causa di rinunce varie motivate, tra le altre cose, dalla precarietà del posto). Nel tempo si è aperta un'ampia discussione sulla possibilità di stabilizzare questi profili in modo che la loro attività non si esaurisca nel 2026, ovvero nell'anno in cui si dovrebbero concludere le operazioni legate al Pnrr. Il dl 19/2024 è intervenuto proprio in questo senso; il ministero sarà «autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato... che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla da-

ta del 30 giugno 2026». Questo, però, «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico».

**Le reazioni.** Soddisfazione, ma anche qualche ricriminazione, da parte degli attuali operatori dell'Ufficio per il processo. «Siamo contenti di poter contare sull'apporto di nuovi colleghi», la posizione espressa dal Comitato nazionale funzionari Aupp, realtà nata proprio dopo il primo concorso di tre anni fa. «Tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare come la previsione di 3.946 nuove assunzioni, non accompagnata dal necessario ampliamento della dotazione organica del personale del ministero giustizia (che, ad oggi, contempla l'assunzione di soli 1500 addetti Upp a tempo indeterminato, peraltro già prevista dalla riforma Cartabia), non fa altro che alimentare il precariato in un settore strategico come quello della giustizia».

© Riproduzione riservata

### CONSULTA

## Stop sanzioni per ingegneri e architetti

Niente sanzioni civili a carico di ingegneri e architetti per il mancato versamento dei contributi previdenziali fino al 2011, anno a partire dal quale è diventata obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata Inps dei professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono perciò iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2024, analogamente a quanto già deciso per gli avvocati ha infatti ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, «sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».

In continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

© Riproduzione riservata

### DALLA CDC

## Contributi per i mutui degli iscritti

Un milione e mezzo di euro dalla Cassa dottori commercialisti per sostenere gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento o un mutuo. I professionisti potranno contare su un contributo pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2023 fino a un massimo di mille euro, come attestati dall'istituto di credito o finanziamento. I beneficiari sono i dottori commercialisti iscritti alla Cdc non titolari di una pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), a eccezione dei pensionati di invalidità in attività. Dal punto di vista amministrativo, a differenza degli scorsi anni, le domande degli iscritti non saranno più gestite tramite «bando»; ciò consentirà alla Cassa di gestire singolarmente le richieste liquidandole senza dover attendere la formazione di una graduatoria finale e, di conseguenza, riducendo il tempo necessario all'erogazione del contributo agli associati in possesso di tutti i requisiti previsti. È possibile presentare la domanda fino ad esaurimento dei fondi stanziati e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

© Riproduzione riservata

### DIRETTIVA

## Previdenza più semplice con l'IA

L'Inps si prepara all'implementazione e all'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'Istituto. Dopo aver già sperimentato l'uso dell'IA nell'interazione con l'utente attraverso chatbot, per smistare le richieste via Pec, per ottimizzare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro (si veda *ItaliaOggi* del 6 aprile 2024), nonché per velocizzare le attività di sistemazione dei conti assicurativi individuali, l'Istituto disegna ora un percorso per integrare in modo strutturale l'IA nei processi gestionali al fine di personalizzare e semplificare i servizi, efficientare i controlli e ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni. Per farlo, l'Inps ha adottato una specifica direttiva (messaggio n. 1384/2024) che definisce tempi e azioni per reclutare e formare il personale, adottare i modelli operativi, revisionare i processi e strutturare la governance.

© Riproduzione riservata

Reintegrato chi non comunica al datore

## Malattia, all'Inps dati di reperibilità

Reintegrato e risarcito il dipendente anche se ha avuto esito negativo la visita di controllo mentre era in malattia. È esclusa l'assenza ingiustificata: la verifica è stata infruttuosa per colpa dell'Inps, che non ha tenuto conto dell'indirizzo di reperibilità comunicatogli dal lavoratore; è vero, il dipendente non ha reso noto al datore il cambio d'indirizzo, ma si tratta di un illecito disciplinare che risulta diverso dall'ipotesi posta a fondamento del recesso: il giudice del merito è tenuto a verificare quale sia la tutela applicabile. E scatta la tutela reintegratoria debole di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge del 20/05/1970 n. 300: il contratto collettivo punisce con la sola multa la condotta addebitata al dipendente. Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 8381 del 28/03/2024, che torna sulla vicenda.

**Senza successo.** Diventa definitiva la condanna all'azienda: pagherà dodici mensilità al lavoratore, oltre a restituirgli il posto. È la stessa Suprema corte a stabilire che il dipendente deve informare l'azienda di ogni

cambio di casa anche durante i periodi di congedo. Ma nel caso specifico l'assenza ingiustificata risulta esclusa perché il lavoratore in malattia comunica al numero verde dell'Inps l'indirizzo dove sarebbe stato reperibile per la visita: è il medico dell'istituto che tenta di effettuare il controllo a un recapito diverso, inevitabilmente senza successo.

**Valutazione necessaria.** Non conta che nel ricorso introduttivo in cui il dipendente denuncia la nullità del recesso datoriale si ometta di dedurre che la mancanza addebitata sia punita dal Ccnl con la sola multa: nel momento in cui il lavoratore lamenta la sproporzione del licenziamento spetta al giudice valutare se il contratto prevede e reprime la condotta contestata con mera sanzione conservativa; una volta esclusa la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, si seleziona la tutela applicabile: nella specie il fatto risulta insussistente per come contestato e dunque scatta la tutela reintegratoria debole.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata